



In attesa di necessarie istruzioni operative si anticipa per le opportune considerazioni il contenuto della legge di bilancio 2018 in merito all'incentivo all'occupazione giovanile stabile

INCENTIVO ASSUNZIONI

Riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2018 per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro privati che, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

L'incentivo si sostanzia:

- nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

AmMESSO anche nel caso di **trasformazione** di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro, anche nei casi di **prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato** a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo all'anno agevolato post apprendistato di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

E' applicabile ai soggetti **fino a 35 anni non compiuti per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018**